

Circolare Ministeriale - Ministero dei Trasporti e della Navigazione - Dipartimento Dei Trasporti Terrestri - Unità di Gestione Motorizzazione e Sicurezza del Trasporto Terrestre Segreteria Tecnica - 25 febbraio 2000, n. B11/2000/Mot

OGGETTO: Veicoli adattati a favore di soggetti portatori di handicap con ridotte capacità motorie.

Prot. n. 218/UT32/CG(C)

Roma, 25 febbraio 2000

Le disposizioni in ordine all'oggetto, contenute nella legge 23 dicembre 1997, n. 449 "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica", hanno costituito, come noto, materia di circolari ministeriali esplicativa sia del Dipartimento delle entrate (Ministero delle finanze) che del Dipartimento dei trasporti terrestri.

Si elencano:

la n. 1998/40512, datata 15 luglio 1998, del Ministero delle Finanze;

la n. 1719/4315-D.C. IV n. A036 - datata 27 luglio 1998, del Ministero dei trasporti e navigazione;

la n. 2676/4332-D.C. IV n. B002 - datata 5 gennaio 1999, idem;

la n. 1999/117928, datata 31 agosto 1999, del Ministero delle finanze;

la n. 1078/4332/CG-MOT B067 - datata 15 settembre 1999, del Ministero dei trasporti e navigazione.

Lo scrivente Dipartimento ha altresì corrisposto con i Ministeri delle finanze e della sanità, i dipendenti Uffici periferici, Operatori del Settore ed Associazioni in esito a quesiti e tematiche specifiche.

Alla stregua della esperienza e delle indicazioni acquisite si intende ora riassumere la materia onde conferire unicità di direttive ed assicurare omogeneità di comportamenti degli Uffici provinciali M.C.T.C. esplicitandosi che le disposizioni della presente sostituiscono quelle recate dalle già citate circolari del Dipartimento dei trasporti terrestri ed annullano quelle in contrasto con le presenti.

Si premette perciò che la legge n. 449/97 pone a carico del Ministero dei trasporti e navigazione un'unica e ben definita incombenza: verificare gli adattamenti e le modifiche apportate ai veicoli. Ciò in piena armonia con le incombenze di istituto.

Gli Uffici provinciali M.C.T.C. sono perciò tenuti esclusivamente all'aggiornamento delle carte di circolazione (tariffa 3.4) dei veicoli (gli aggiornamenti non recheranno l'indicazione della Normativa di cui si tratta):

a seguito di esito favorevole di visita e prova da parte di funzionari tecnici di VII, VIII, IX qualifica funzionale o dirigenti, abilitati alla effettuazione degli accertamenti tecnici di cui all'articolo 81 C.d.S.;

senza acquisizione né previa disamina di certificazione sanitaria.

Nel merito si precisa quanto segue.

1) Gli allestimenti debbono essere caratterizzati da un collegamento permanente al veicolo, e tali da comportare effettivi adattamenti nei veicoli oggetto della richiesta: quindi non possono essere semplici aggiunte di normali "optionals", ovvero consistere nella applicazione di dispositivi già

previsti in sede di omologazione del veicolo e da montarsi in alternativa, a richiesta. A tale proposito si richiama l'attenzione sulla circostanza che l'installazione di taluni dispositivi potrebbe dare luogo ad un aumento non trascurabile della massa totale a pieno carico, e ad una diversa ripartizione dei pesi, sugli assi tale da richiedere una verifica ponderale che potrebbe comportare, nel rispetto della massa totale a pieno carico una riduzione del carico utile trasportato.

2) Nella domanda dovrà essere esplicitato l'aggiornamento che viene richiesto, e ad essa saranno allegati:

a) la relazione illustrativa in carta semplice del Costruttore del dispositivo, corredata di disegni o schemi funzionali, contenente una descrizione del dispositivo stesso con indicante, in relazione al tipo di veicolo, le prescrizioni relative ai punti di attacco nonché eventuali prescrizioni supplementari per l'installazione (non occorrono relazioni di calcolo a firma di ingegneri o periti industriali, o la dichiarazione di rispondenza a norme o direttive particolari);

b) la dichiarazione, in carta semplice, dell'Officina che ha installato il dispositivo, di esecuzione dei lavori a perfetta regola d'arte in conformità alle prescrizioni del Costruttore del dispositivo.

3) Le modifiche riguardanti gli elementi elencati all'articolo 236/2 del Regolamento, ed in particolare gli interventi sulla struttura portante del veicolo comunque effettuati (ivi comprese quindi le forature per ancoraggio di cinture, carrozzelle, eccetera) sono subordinate al rilascio di apposito nulla-osta della casa costruttrice.

4) Dovrà essere presentata la dichiarazione attestante la resistenza degli attacchi e delle cinture applicata ai veicoli, ad accelerazioni non inferiori a 2g: così come previsto nella circolare D.G. n. 48/82 per i veicoli in essa trattati.

I funzionari operatori sono tenuti a verificare la sussistenza degli adattamenti richiesti: fermo restando che nella responsabilità dell'Officina la corretta esecuzione di lavori, come dovrà risultare nella dichiarazione a corredo.

Si puntualizza che le disposizioni della presente circolare riguardano sostanzialmente

autoveicoli disciplinati dalla circolare D.G. n. 48/82 del 26 aprile 1982 comprendono anche autobus adibiti sia ad uso proprio che a servizio di linea, o che possono essere immatricolati unicamente da Enti pubblici, Imprenditori e Collettività.

Si conferma inoltre che le annotazioni sulle carte di circolazione degli adattamenti per la guida dei veicoli a motore da parte di conducenti disabili, prescritti dalle Commissioni mediche locali, rimangono di esclusiva competenza degli ingegneri: in tali casi si applica il disposto delle circolari D.G. n. 148/91 del 30 ottobre 1991 e n. 5469/4631-B062 del 30 luglio 1999.

Si ribadisce infine che, stanti la lettera e lo spirito della legge n. 449/97, sono di competenza della Amministrazione finanziaria sia il riconoscimento, caso per caso, delle agevolazioni previste, sia la verifica della ricorrenza nel richiedente di tutte le condizioni previste per il conferimento delle agevolazioni medesime.

Le presenti disposizioni abrogano, come già fatto presente, le previgenti:

n. 1719/4315-D.C. IV n. A036 datata 27 luglio 1998;  
n. 2676/4332-D.C. IV n. B002 datata 5 gennaio 1999;

n. 1078/4332/CCG MOT B067 datata 15 settembre 1999.

IL DIRETTORE DELL'UNITÀ DI GESTIONE F.F.  
dr. ing. **Ciro Esposito**